



Sent. n.515/2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Saverio Galasso	Consigliere, rel.
Dott.ssa Benedetta Cossu	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79763**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti:

- del Signor **Rocco CALABRO'**, (C.F. CLBRCC70R14H224U), nato a Reggio Calabria il 14.10.1970 e residente in Roma in via Re Tancredi n. 6, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della BIAGIO Srl;
- della società **BIAGIO Srl** (P.IVA 09149741002), società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Roma al Piazzale Clodio n. 22, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "**GUEST HOUSE VICOLO 22**", sita in Roma al

Vicolo delle Vacche nr. 22, nella persona dell'amm.re unico e legale rappresentante *pro tempore*, sig. Rocco CALABRO', pec: casedabitare@pec.it,

entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato Claudio Marcone, PEC: *claudiomarcone@ordineavvocatiroma.org*, in virtù di procura redatta su foglio separato rispetto all'atto di costituzione in giudizio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio legale sito in Roma, in Piazza della Balduina 59;

- con l'intervento *ad adiuvandum* di ROMA CAPITALE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato, dall'Avvocato Enrico Maggiore, elettivamente domiciliato presso gli uffici dell'Avvocatura capitolina, via Tempio di Giove, n. 21, pec: *enrico.maggiore@pec.comune.roma.it*;

Visti l'atto introduttivo del giudizio e tutti gli atti e i documenti del giudizio;

Uditi nella pubblica udienza del 28 marzo 2023, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Claudia Martinelli, il relatore Consigliere Saverio Galasso, il Vice Proc. Gen. Maria Teresa D'Urso, in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Claudio Marcone per le parti convenute e l'Avv. Enrico Maggiore per l'interveniente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 28.10.2022, ritualmente notificato agli odierni convenuti e depositato nella Segreteria della Sezione il 11.11.2022 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il Signor **Rocco CALABRO'**, come in atti generalizzato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della BIAGIO Srl, e la società **BIAGIO Srl**, come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "GUEST HOUSE VICOLO 22", come sopra individuata, per ivi sentirli condannare in solido al pagamento, in favore del Comune di Roma (Roma Capitale), della somma complessiva di euro 6.997,00 (seimilanovecentonovantasette,00), a titolo di danno patrimoniale diretto, o alla diversa somma determinata dal Collegio, oltre interessi, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, in relazione ad un'ipotesi di danno erariale che i convenuti avrebbero cagionato alle finanze comunali per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno e non riversate relative al periodo dal mese di marzo 2018 al mese di gennaio 2020.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato che:

a. con atto di denuncia trasmesso a mezzo PEC, il Direttore della Direzione Gestione Procedimenti connessi alle Entrate Fiscali presso il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale, con nota nr. QB1128974 datata 17 dicembre 2019, assunta al protocollo della Procura in data 03.01.2020 al n. 71, segnalava, ai sensi degli artt. 51 c.g.c. e segg., un elenco di soggetti esercenti attività ricettiva che avevano ommesso di dichiarare le presenze degli ospiti, omettendo di riversare al Comune la tassa di soggiorno riscossa da clienti occasionali;

b. in tale elenco, veniva segnalato anche l'odierno convenuto sig. Rocco Calabrò, nella qualità di legale rappresentante/amministratore della società BIAGIO Srl, sopra indicata, in qualità di gestore della menzionata struttura ricettiva denominata GUEST HOUSE VICOLO 22;

c. a riscontro di specifica richiesta istruttoria, il citato Ufficio di Roma Capitale (con nota nr. QB20200216688 del 16.4.2020, assunta al protocollo della Procura in data 16.4.2020 al nr. 5859), rappresentava che:

(1) il convenuto, sig. Rocco CALABRO', nella qualità di legale rappresentante della società BIAGIO Srl, (già BIAGIO Srl unipersonale), aveva presentato in data 1.3.2018 la SCIA di inizio attività della struttura ricettiva denominata Guest House Vicolo 22, cessata in data 12.2.2020;

(2) comunicava, altresì, che per l'intero periodo di attività non erano mai state presentate né le prescritte comunicazioni circa le presenze degli ospiti né, tantomeno, effettuati i riversamenti in relazione alle somme incassate quale contributo di soggiorno;

(3) per tale motivo, informava che non era possibile quantificare il danno patrimoniale causato dall'omesso riversamento e che in data 22/03/2019 era stato inviato alla società, tramite pec, un sollecito, rimasto privo di riscontro;

d. la Procura delegava in data 8.6.2020 il Gruppo Sicurezza Sociale e Urbana del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale all'esecuzione di accertamenti istruttori, disponendo l'accesso presso la sede della struttura ricettiva;

e. con nota RH/2020/136062 datata 30.06.2020, il citato Comando trasmetteva l'esito dell'espletata attività delegata rappresentando di aver eseguito

un'analisi contabile sulla documentazione acquisita - consistente in nr. 8 blocchetti di ricevute fiscali spontaneamente esibiti dal sig. Calabrò, ed utilizzate durante la gestione dell'attività ricettizia, nonché n. 2 riepiloghi contabili relativi alle annualità 2018 e 2019 compilati, sottoscritti e consegnati agli agenti di P.G. in data 23.06.2020 dallo stesso sig. Calabrò, riportanti il calcolo degli importi percepiti a titolo di tassa di soggiorno - che ha permesso di constatare, con documentazione allegata in atti, che nel periodo 2018/2020 (al mese di gennaio), è stato materialmente incassato, quale contributo di soggiorno corrisposto da clienti occasionali, l'importo complessivo di euro 6.997,00, somma mai comunicata né, tantomeno, riversata nelle casse di Roma Capitale, come peraltro dichiarato in atti dallo stesso convenuto;

f. pertanto la Procura, atteso che risultava così determinato il *quantum debeatur* da parte della struttura ricettizia, invitava, con nota nr. 2446 del 18.2.2021, il competente ufficio di Roma Capitale a procedere alla formalizzazione di atti di diffida ed intimazione ad adempiere, con contestuale costituzione in mora, anche ai fini dell'interruzione della prescrizione ai sensi e per gli effetti di cui

agli artt. 1219, 2943 e 1310 c.c. ovvero di procedere all'insinuazione al passivo nelle more di eventuali procedure concorsuali, al fine di tutelare i crediti pubblicistici per omesso riversamento del contributo di soggiorno, come risultanti dagli accertamenti esperiti dalla competente articolazione della Polizia locale di Roma Capitale;

g. con nota n. 13393 del 15.10.2021 la Procura chiedeva aggiornamenti circa le azioni intraprese chiedendo, nel contempo, di comunicare eventuali modifiche relative agli importi segnalati e/o ai soggetti tenuti al pagamento;

h. a riscontro di quanto richiesto, Roma Capitale, con nota n. QB20210516492 del 24.11.2021:

(1) rappresentava che, per il recupero della somma accertata, era stato emesso il sollecito di pagamento n. 53210000023 in data 16.3.2021 con nota n. QB/2021/192717 del 30.4.2021, notificato a mezzo posta;

(2) specificava che, perdurando l'omissione di pagamento, era stato emesso nei confronti della convenuta società BIAGIO Srl l'accertamento esecutivo n. 53210000052 con nota QB/2021//456068 in data 2.10.2021 per un importo complessivo di 7.247,69 (da pagare entro 60 giorni) e/o euro 7.458,78 (oltre tale

termine), comprensivo di interessi e delle spese di riscossione coattiva;

(3) rappresentava che alla data del 24.11.2021 non risultavano effettuati pagamenti;

(4) comunicava che il danno erariale derivante dal mancato riversamento del contributo di soggiorno incamerato per il periodo dal I trimestre 2018 al I trimestre 2020 dalla struttura ricettiva ammonta ad euro 6.997,00;

i. a fronte della notifica dell'invito a dedurre eseguita nei confronti del sig. Calabrò in data 24/06/2022 e della società in data 11/07/2022, non risultano depositate deduzioni né richiesta di audizione.

3. Espone ancora la Procura regionale in punto di diritto che:

a. la normativa nazionale in tema di imposta di soggiorno, che ha previsto la facoltà per Roma Capitale di introdurre la corresponsione di un contributo di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive del comune di Roma (art. 14, comma 16, *lett. e*), d.l. 31 maggio 2010, n. 78), da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione alla loro classificazione

e fino all'importo massimo di 10 euro per notte di soggiorno;

b. la disciplina del Comune di Roma che vi ha dato attuazione, con deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 29 luglio 2010, ha introdotto il suddetto contributo a partire dal 1° gennaio 2011 e, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni una potestà regolamentare generale in materia di entrate, anche tributarie, ha disciplinato detto contributo attraverso lo specifico regolamento, adottato dall'Assemblea capitolina con deliberazione n. 38 del 22/23 dicembre 2010 e successive modificazioni (deliberazione n. 44 del 24 luglio 2014; deliberazione del Commissario straordinario n. 14 del 18 marzo 2016; delibera dell'Assemblea capitolina n. 32 del 30 marzo 2018);

c. dalle richiamate disposizioni, si desume che detto regolamento affida ad un soggetto, estraneo al rapporto tributario, una serie di attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, sicché nell'ambito del predetto rapporto, al soggetto operante presso la struttura ricettiva va riconosciuta la qualifica di *agente contabile* in quanto egli incassa, per conto del Comune, l'imposta

di soggiorno da coloro che vi alloggiano, con l'obbligo di riversarla poi all'Ente locale.

Pertanto, i gestori/titolari delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere debbono essere considerati come "*agenti contabili esterni della riscossione*" del contributo di soggiorno e, dunque, incaricati di pubblico servizio, e richiama al riguardo giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e della Corte di Cassazione;

d. pertanto, la Procura ritiene che il nuovo ruolo di "*sostituto di imposta*", di cui all'art. 64, comma 3, del D.P.R. 29.9.1973 n. 600, assunto dal gestore di strutture ricettive ai sensi dell'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, convertito dalla l. 17.7.2020, n. 7, e dell'art. 5-*quinquies* del d.l. 21.10.2021, n. 146, convertito dalla l. 17.12.2021 n. 215 (in vigore dal 21.12.2021), non abbia comportato la perdita della qualifica di agente contabile, con obbligo di resa di conto.

Ciò in quanto il gestore della struttura recettiva anche nell'innovato quadro normativo continuerebbe a rivestire la natura dell'agente contabile, sussistendo, nel caso di specie, sia il maneggio di

danaro pubblico che il rapporto di servizio (funzionale).

L'attribuzione all'albergatore della qualifica di responsabile di imposta non escluderebbe la connessa qualifica di agente contabile;

e. ne discenderebbe, quindi, la sussistenza del rapporto di servizio pubblico, inserendosi il soggetto privato nell'*iter* procedimentale dell'ente pubblico come compartecipe dell'attività pubblicistica di questo, con conseguente affermazione della giurisdizione della Corte dei conti, non incidendo sul punto le cennate modifiche normative;

f. in via subordinata, ove si dovesse dubitare della qualifica di agente contabile per effetto della novella normativa di cui al d.l. n. 34 del 2020, come interpretata dalla l. n. 215 del 2021, la Procura solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 5-*quinquies* del d.l. 21.10.2021 n. 146, convertito dalla l. 17.12.2021 n. 215, trattandosi di norma con valenza innovativa e non interpretativa, per violazione dei seguenti parametri costituzionali:

(1) art. 3 Cost.: in forza della sopravvenuta norma "interpretativa" di cui alla l. n. 215/2021, fattispecie uguali (mancato riversamento dell'imposta di soggiorno derivato da condotte

anteriori al 19.5.2020) sono trattate in maniera diseguale (alcune di esse sono state attratte alla giurisdizione contabile prima del d.l. rilancio, altre ne sono escluse in ragione di una supposta norma interpretativa);

(2) art. 102, comma 1, Cost.: la funzione giurisdizionale di decisione sul caso concreto è riservata al giudice; una norma non veramente interpretativa, perché non intervenuta ad interpretare la legge vecchia, ma ad assegnarle retroattivamente uno nuovo, spoglia il giudice del potere di interpretare ed applicare la norma vecchia, potere del quale si appropria il legislatore.

La questione è rilevante ai fini della decisione del presente giudizio e non manifestamente infondata, ritenendosi che la norma sopravvenuta *"non abbia i caratteri che avrebbe dovuto presentare per essere definita d'interpretazione autentica, in base alla elaborazione della giurisprudenza costituzionale e di legittimità"*;

h. in sintesi, da quanto sopra discende che l'omesso versamento rappresenta una violazione degli obblighi concernenti il rapporto di servizio di natura funzionale.

Nella specie, si verserebbe in ipotesi di responsabilità di tipo contabile, risultando omesso il riversamento di somme di spettanza di Roma Capitale.

Acclarata l'esistenza del danno erariale concreto ed attuale, sussiste l'interesse ad agire della Procura per l'adempimento di un credito certo, liquido ed esigibile, non contestato dalle parti;

i. la Procura ritiene, pertanto, che sussista la responsabilità contabile per omesso versamento dell'imposta di soggiorno in capo alla società convenuta, nella qualità e per l'importo sopra descritti, nella persona dell'amministratore unico e legale rappresentante protempore, sig. Rocco Calabrò, anch'egli convenuto.

3.1. In relazione alle suddette irregolarità, riconducibili al comportamento degli odierni convenuti, la Procura regionale, con riferimento specifico all'identificazione e alla sussistenza, nei fatti esposti, del danno patrimoniale, lo ha identificato e quantificato complessivamente nell'importo di euro 6.997,00, quale importo dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, e non riversate

relative al periodo dal I trimestre 2018 al I trimestre 2020.

3.2. Con riferimento al nesso di causalità e alla imputazione del danno in parola, la Procura regionale ritiene che questi siano ascrivibili all'odierna società convenuta, nella qualità di persona giuridica, quale agente contabile nei termini sopra indicati, e che sussista altresì la responsabilità in solido del convenuto sig. Calabrò, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e amministratore unico della società medesima.

3.3 Con riferimento all'elemento soggettivo la Procura erariale lo individua nel dolo, siccome esposto nel parere in ordine al rito abbreviato.

4. La Procura regionale, ritenendo che con riferimento ai fatti esposti fosse configurabile una ipotesi di danno erariale per le finanze di Roma Capitale, con atto ritualmente notificato in data 24.6.2022 al sig. Calabrò e in data 11.7.2022 alla società Biagio Srl nelle forme di legge, ha invitato gli odierni convenuti a fornire le proprie deduzioni ed eventuali documenti in ordine ai fatti contestati, avvertendoli, altresì, della facoltà di essere sentita personalmente.

4.1. Nel termine indicato i soggetti invitati non

hanno presentato deduzioni scritte né si sono avvalsi della facoltà di essere sentiti personalmente.

Di qui l'atto di citazione in epigrafe, con il quale - come si è detto - la Procura regionale ha convenuto i medesimi innanzi a questa Sezione giurisdizionale per ivi sentirli condannare al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro euro 6.997,00 (seimilanovecentonovantasette,00) a titolo di responsabilità contabile, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese del giudizio.

5. I convenuti si sono costituiti in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avvocato Claudio Marcone, il quale ha depositato in atti, in data 14 marzo 2023, una comparsa di costituzione, recante la data del 10 marzo 2023.

5.1 Nella memoria la difesa delle parti convenute:

- a. affermando - in apparenza - di avere acquisito il previo e concorde parere del Pubblico ministero, ha formulato istanza di rito abbreviato per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione;
- b. nel merito, ritiene che con l'art. 180, terzo e quarto comma, del d.l. n. 34 del 2020, convertito

dalla l. n. 77 del 2020, il legislatore abbia apportato significative innovazioni sulla disciplina extrapenale dell'imposta di soggiorno, laddove non ha inteso soltanto rimediare alla qualificazione soggettiva del gestore delle strutture ricettive, oggi responsabile del pagamento dell'imposta (e non più agente contabile), ma ha introdotto un illecito amministrativo limitato alle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive.

Prosegue poi con la disamina delle problematiche interpretative di diritto penale poste dalla novella in relazione all'*abolitio criminis*, in tesi, parziale, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella stessa.

Tale contesto interpretativo si rifletterebbe sull'individuazione del giudice avente giurisdizione in ordine all'imposta di soggiorno e porrebbe dubbi interpretativi circa la riconducibilità nell'ambito della giurisdizione contabile delle controversie relative all'omesso versamento di detta imposta da parte dei gestori di attività ricettive.

5.2 In conclusione, nel respingere ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, la difesa chiede:

I. in via preliminare, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, di concedere il rito abbreviato, mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione;

II. nel merito, in via principale, di dichiarare infondate e/o comunque non provate, con conseguente rigetto, le domande formulate con l'atto di citazione;

III. in via subordinata, di ridurre l'addebito del convenuto nella sua massima entità, con ogni conseguenziale statuizione, anche in ordine alla regolazione delle spese, competenze ed onorari di lite.

6. Con atto di intervento *ad adiuvandum* del 14 dicembre 2022, si è costituita in giudizio Roma Capitale, chiedendo, in qualità di soggetto danneggiato, l'accoglimento della domanda attorea sussistendo tutti gli elementi costitutivi della contestata responsabilità amministrativa.

7. In ordine alla richiesta di rito abbreviato la Procura regionale ha espresso parere negativo,

depositato in data 16 marzo 2023, in ragione della ritenuta inammissibilità della richiesta, ex art. 130, comma 4, c.g.c., in relazione alla circostanza che la contestazione in citazione sarebbe stata effettuata a titolo di dolo per la condotta posta in essere dal sig. Calabrò, con conseguente doloso arricchimento del danneggiante, per avere indebitamente trattenuto le somme riscosse come contributo di soggiorno.

8. Il rito abbreviato si è concluso, in esito alla camera di consiglio in data 28 marzo 2023, dandone avviso orale alle parti, dichiarando inammissibile la richiesta presentata ex art. 130 c.g.c. dal sig. Rocco Calabrò, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della BIAGIO Srl, e conseguentemente è stata disposta la prosecuzione del giudizio, con rito ordinario, nella pubblica udienza già fissata per la medesima data del 28 marzo 2023 (come da decreto n. 4/2023 depositato in data 18 aprile 2023).

9. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sia il rappresentante della Procura attrice che il difensore del convenuto, che l'interveniente si sono richiamati agli scritti già versati in atti, ne hanno illustrato le argomentazioni in punto di fatto e in punto di

diritto già in essi rappresentate, ed hanno ribadito le eccezioni e le conclusioni già rassegnate per iscritto. Sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del Signor **Rocco CALABRO'**, come in atti generalizzato, in proprio e nella qualità di legale rappresentante *pro tempore* della BIAGIO Srl, e la società **BIAGIO Srl**, come sopra indicata, nella qualità di gestore della struttura ricettiva denominata "GUEST HOUSE VICOLO 22", come sopra individuata, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che gli stessi avrebbero cagionato alle finanze di Roma Capitale per effetto dell'omesso riversamento delle somme incassate a titolo di contributo di soggiorno, relative al periodo dal mese di marzo 2018 al mese di gennaio 2020.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede

che l'odierna convenuta venga condannata al pagamento, in favore di Roma Capitale, della somma complessiva di euro 6.997,00 (seimilanovecentonovantasette,00), oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali, e alle spese del giudizio.

3. In via preliminare, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento svolto da Roma Capitale, in quanto il relativo atto non è stato notificato alla società convenuta, in quanto è stato trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo della società, che, viceversa, il sistema di recapito ha qualificato come non conosciuto, come conferma la circostanza che la Procura, ha proceduto (a mezzo polizia giudiziaria) a notifica alla medesima destinataria, in persona del legale rappresentante *pro tempore*. Sicché l'interveniente non ha provato la rituale notifica di detto atto.

4. Ancora in via preliminare il Collegio ritiene di pronunciarsi d'ufficio sulla questione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione per poste di danno da omesso versamento dell'imposta di soggiorno, per effetto dello *ius superveniens* di cui all'art. 180 del d.l. n. 34/2020, convertito nella l. n.77/2020.

4.1 Giova in primo luogo precisare che questa Sezione

giurisdizionale, chiamata a decidere su fattispecie di responsabilità amministrativa relative al mancato riversamento nelle casse del Comune di Roma Capitale da parte di gestori di strutture ricettive, rivedendo il proprio orientamento espresso in precedenza, ha ritenuto che, a seguito dell'entrata in vigore della norma di interpretazione autentica dell'articolo 180, comma 3, d.l. 34/2020 introdotta dall'articolo 5-quinquies d.l. 146/2021, sia venuta meno la giurisdizione del giudice contabile, declinandola in favore del giudice tributario (sentenze 6 settembre 2022, n. 596, 17 gennaio 2023, n. 31, 6 febbraio 2023, n. 80; 24 marzo 2023, n. 178).

4.2 Il Collegio intende dare continuità all'orientamento già espresso dalla Sezione nei precedenti sopra richiamati, non condividendo, per le ragioni che saranno di seguito espresse, l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che permanga la giurisdizione del giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto il mancato riversamento dell'imposta di soggiorno all'ente locale impositore (sez. II, sentenza n. 275/2022; Sez. I, sentenze nn. 30 e 68 del 2023; Sez. giur. Toscana, 15 luglio 2022, n. 188; Sez. giur. Liguria, 10 gennaio 2022, n. 1; Sez. giur. Emilia-Romagna 14

ottobre 2021, n. 325).

Le ragioni sulle quali si fonda l'orientamento al quale il Collegio intende dare continuità, intendendosi qui richiamate le motivazioni delle sopra indicate sentenze di questa Sezione anche per quanto attiene alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale prospettata, in via subordinata, anche nel presente giudizio dalla Procura, possono essere così sintetizzate e, per alcuni profili, integrate, anche alla luce della citata giurisprudenza di contrario avviso:

a) la qualifica *ex lege* di responsabile d'imposta del gestore di strutture recettive lo inserisce nell'ambito dei rapporti tributari, non consentendo più di poter configurare il rapporto con l'ente locale come rapporto di servizio, creato, nel silenzio del legislatore, in via pretoria;

b) l'esclusione della rilevanza penale, ai fini della configurabilità del reato di peculato, delle condotte di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno da parte dei gestori delle strutture ricettive anche per condotte antecedenti al 19.5.2020 (Cass. pen., Sez. VI, 12516 del 10.3.2022; Id. 9213 del 15.2.2022) costituisce un ulteriore elemento dal quale poter desumere il mutamento del

rapporto giuridico con l'ente impositore, considerato non avente più natura contabile dalla Suprema Corte, in conseguenza di tale modifica (Sez. VI, 28.9.2020, n.30227);

c) le funzioni, quali la riscossione ed il versamento dell'imposta nelle casse comunali, così come gli obblighi di natura dichiarativa, previsti nei regolamenti comunali (nel caso di specie, quello di Roma Capitale adottato con delibera del Consiglio comunale n. 14 del 18.3.2016 e, da ultimo, modificato con delibera n.29 dell'8.4.2021) sono propri, in generale, anche dei responsabili di imposte.

In ogni caso, in quanto in contrasto con le norme statali sopravvenute, il Collegio non considera applicabile, al fine in discorso, il suddetto regolamento;

d) l'elemento del cd. maneggio di denaro pubblico non è configurabile in quanto il gestore della struttura alberghiera non gestisce danaro qualificabile *ab origine* come pubblico, presupposto fondamentale per acquisire la natura di agente contabile pubblico, ma è responsabile del pagamento di una imposta altrui, di cui ne risponde con danaro proprio, in caso di inadempimento del soggetto passivo della stessa, salvo l'esercizio del diritto di rivalsa nei

confronti di quest'ultimo; né potrebbe assumere rilevanza, al fine in esame, la finalità pubblica del denaro versato all'ente locale, in quanto trattasi di fine proprio di ogni imposta o tassa;

e) non è dato riscontrare un principio generale dell'ordinamento in base al quale i responsabili (e/o i sostituti) d'imposta possano essere considerati agenti contabili. Deve, in proposito, osservarsi che le varie figure di responsabile d'imposta - individuate nel tempo dalla legge e dalla giurisprudenza negli spedizionieri, banche, segretari delegati della P.A., datori di lavoro, cessionari d'azienda, coniuge che ha presentato la dichiarazione congiunta, rappresentante ai fini IVA del soggetto non residente e senza stabile organizzazione - assumono la veste di soggetti privati che adempiono ad obblighi esclusivamente fiscali, per i quali deve escludersi la configurabilità della qualifica di agente contabile pubblico (né per i suddetti soggetti che solitamente si fanno garanti del pagamento di imposte di notevole importo, sembra sussistere giurisprudenza contabile che li assimila a contabili pubblici);

f) l'attribuzione in capo al gestore di obblighi di natura dichiarativa, oltre alla previsione del

sistema sanzionatorio stabilito per i rapporti di natura tributaria nelle ipotesi di omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile e di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno, rappresentano ulteriori elementi dai quali poter desumere la natura esclusivamente tributaria del rapporto tra ente locale impositore e gestore.

5. In conclusione, alla luce delle considerazioni che precedono, nel caso di specie, va dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice tributario.

6. In relazione alla regolazione delle spese di lite, facendo applicazione dell'articolo 31, comma 3, c.g.c. ai sensi del quale *"il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, quando [...] definisce il giudizio decidendo soltanto su questioni pregiudiziali o preliminari"*, si dispone la compensazione integrale, anche nei confronti dell'interveniente Roma Capitale.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel

giudizio di responsabilità iscritto al **n. 79763** del registro di Segreteria, promosso ad istanza della Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione:

- dichiara l'inammissibilità dell'intervento svolto da Roma Capitale;
- dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e indica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, c.g.c., il giudice tributario come giudice munito di giurisdizione;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Così deciso, nella camera di consiglio del 28 marzo 2023.

L'estensore

Il Presidente

Saverio Galasso

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 20 luglio 2023

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente